

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero

Parte prima: Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Articolo 1 *(Istituzione)*

1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani può essere istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato».
2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila residenti per la formazione di Comitati in Europa, quindicimila residenti per la formazione di Comitati nelle Americhe, diecimila residenti per la formazione di Comitati in Asia ed Oceania; cinquemila residenti per la formazione di Comitati in Africa.
3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività fa fede l'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
4. Al fine di tutelare i Paesi con collettività di minore entità è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione diplomatico-consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.

Articolo 2. *(Comitati non elettivi)*

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'Autorità consolare e sono determinati nel numero di sei.
3. I Paesi nei quali si procede all'istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.
4. Il numero dei Comitati di tipo non elettivo non può essere superiore al dieci per cento dei Comitati elettivi.
5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6 della per i Comitati elettivi.

Articolo 3 *(Decreto del Ministro)*

1. Con decreto del Ministro degli Affari esteri, da emanarsi centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:

- a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;
- b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge;
- c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
- d) il numero degli eventuali membri aggiuntivi al Consiglio generale degli italiani all'estero, eletti ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 25, comma 3, della presente legge, e la relativa ripartizione tra i Comitati.

Articolo 4

(Funzioni e compiti del Comitato)

1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta.

2. Il Capo dell'Ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.

4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.

5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.

6. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale.

8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi.

9. La relazione è trasmessa al Capo dell'Ufficio consolare, al Capo della rappresentanza diplomatica ed ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, nella ripartizione di riferimento.

10. Le relazioni presentate ai sensi del comma 8 sono esaminate in sede di riunione dell'Intercomites ed il Capo della Rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del Comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e dei Capi degli uffici consolari. In quella sede il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nella relazione.

11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento.

Articolo 5 *(Comitato dei Presidenti)*

1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei Presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il Presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione della minoranza, all'uopo delegato dal medesimo Comitato.
2. L'Intercomites si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio degli italiani all'estero.
3. L'Intercomites elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente di ciascun Intercomites è membro di diritto del Consiglio degli italiani all'estero.
4. L'Intercomites elegge gli eventuali membri aggiunti del Consiglio degli italiani all'estero, di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, tra i membri di tutti i Comitati del Paese di riferimento.
5. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui i singoli membri appartengono.
6. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano il Capo della rappresentanza diplomatica e i Capi degli uffici consolari, e possono partecipare i parlamentari italiani.

Articolo 6 *(Bilancio)*

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
 - a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
 - b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli Affari esteri;
 - c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
 - d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
 - e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l'obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.
9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.
10. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Articolo 7

(Composizione del Comitato ed eleggibilità)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e:
 - a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti,
 - b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti;
 - c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.

Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

Articolo 8 *(Elettorato attivo)*

1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 9 *(Durata in carica e decadenza dei componenti)*

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del Presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge, in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per

manca del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare il Ministro degli affari esteri dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Articolo 10

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.
2. I membri cooptati sono designati dagli ambasciatori e non possono superare il numero di una unità nei Comitati composti da nove membri, di due unità nei Comitati composti da dodici membri, e di tre unità nei Comitati composti da diciotto membri. A tal fine il Capo della rappresentanza diplomatica si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare.
3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.

Articolo 11

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Articolo 12

(Sistema elettorale e formazione delle liste)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base

proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge.

3. I Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge formano le circoscrizioni elettorali. Ciascuna circoscrizione elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla propria consistenza numerica nel territorio in cui si elegge il Comitato stesso. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascuna circoscrizione elettorale è individuato all'interno del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di un terzo per genere e di un terzo per candidati di età inferiore di anni 35.

5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a duecento per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.

6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.

Articolo 13

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.

3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare,

su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 14

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 8 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli Affari esteri.

Articolo 15
(Espressione del voto)

1. La votazione per l'elezione dei membri del Comitato e per l'elezione del Presidente del Comitato avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato Presidente, affiancato dalla lista dei candidati della medesima lista.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome/i nomi dei candidati prescelti.

4. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

5. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

6. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

7. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Articolo 16
(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i Presidenti dei seggi. Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal Presidente; funge da Vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Se uno scrutatore o il Presidente sono assenti all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina dei sostituti.

5. Ai Presidenti dei seggi, ai Segretari e agli scrutatori spetta un rimborso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 17
(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
5. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Articolo 18
(Ripartizione dei seggi)

1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

Articolo 19

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del Presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 2.

Articolo 20

(Poteri e funzioni del Presidente)

1. E' proclamato eletto Presidente del Comitato il candidato Presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

Articolo 21

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il Presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età. E' eletto, altresì, un secondo Vicepresidente tra i membri della minoranza del Comitato.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Articolo 22
(Sedute del Comitato e validità delle deliberazioni)

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani.

Articolo 23
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della parte prima della presente legge, valutato in 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2011, si provvede a carico degli appositi stanziamenti di bilancio, già previsti ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 286, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Parte seconda: **Disciplina del Consiglio degli italiani all'estero**

Articolo 24
(Istituzione e finalità)

1. È istituito il Consiglio degli italiani all'estero, di seguito denominato «Consiglio».
2. Il Consiglio è l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e le Autorità nazionali centrali e regionali, ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

Articolo 25
(Composizione)

1. Il Consiglio è composto da un **massimo di ottanta membri**.
2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il Presidente dello stesso, e i Presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. **Oltre ai membri di diritto possono essere eletti a far parte del Consiglio un numero variabile di membri aggiuntivi. L'elezione dei membri aggiuntivi è demandata agli Intercomites, di cui all'articolo 5 della presente legge. Le aree territoriali nelle quali si procede all'elezione dei membri aggiuntivi e la relativa ripartizione numerica sono determinati con il decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.**
4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari.

Articolo 26
(Compiti e funzioni)

1. Il Consiglio approva una relazione programmatica ed una relazione consuntiva entro, rispettivamente il 31 ottobre ed il 31 maggio di ciascun anno. La relazione programmatica rileva le criticità emerse durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero, all'interno di ciascuna area

geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo dell'azione dello Stato, sia sotto il profilo dell'integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità. La relazione consuntiva esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. La relazione programmatica ha proiezione triennale. Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Ai fini dell'elaborazione delle relazioni il Consiglio esamina le relazioni di cui all'articolo 27, comma 8, della presente legge.

2. Il Consiglio può formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero.

3. Il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle Regioni in favore delle comunità italiane all'estero.

Articolo 27

(Organi)

1. Il Consiglio si articola in:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidenti;
- c) Ufficio di Presidenza;
- d) Commissioni per le aree continentali;
- e) Commissione regionale;
- e) Assemblea plenaria.

2. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti all'interno dei membri del Consiglio. I Vice Presidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno in rappresentanza delle Regioni. Il Presidente deve essere un componente il Consiglio in rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

3. Per l'elezione del Presidente si procede con votazioni successive. È eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti.

I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il Vicepresidente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea plenaria e l'Ufficio di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

5. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente ed i Vicepresidenti. Fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli

organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.

6. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono una volta all'anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Presidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni continentali nell'area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

7. Della Commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione regionale si riunisce una volta l'anno a rotazione nelle diverse Regioni o Province autonome e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie ed è presieduta dal Vice Presidente eletto per la Commissione regionale.

8. Le Commissioni continentali e la Commissione regionale redigono annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse comunità. La relazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria.

Articolo 28

(Convocazione delle riunioni)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, qualora l'Ufficio di Presidenza ne ravvisi la necessità sulla base di questioni di improrogabile urgenza e purché le relative spese siano finanziate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso l'Ufficio di Presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni continentali convocate in occasione delle Assemblee plenarie si tengono presso il Ministero degli affari esteri.

4. Le Assemblee plenarie del Consiglio sono pubbliche.

Articolo 29

(Segreteria)

1. Presso il Ministero degli Affari esteri ha sede la Segreteria del Consiglio, affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
2. Il funzionario di cui al comma 1 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Articolo 30

(Durata in carica dei componenti)

1. I membri del Consiglio rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati di cui alla parte prima della presente legge.
2. I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati. I membri di diritto del Consiglio decadono dalla carica qualora decadano dalla carica di presidente di Comitato, Presidente di Intercomites, assessore, ovvero ai membri delegati sia ritirata la delega.
3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri eletti, di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con l'elezione di un nuovo membro con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.
4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Articolo 31

(Rimborsi)

1. Ai membri del Consiglio che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio e un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario per le spese telefoniche e postali.
2. Gli importi dei rimborsi sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge.

Articolo 32

(Rappresentanti)

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti:

a) il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli Affari Esteri;

b) il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o un suo delegato;

c) un rappresentante del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, un rappresentante del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie all'attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del Consiglio al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori dell'assemblea plenaria del Consiglio con solo diritto di parola.

Articolo 33

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della parte seconda della presente legge, valutato in 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2011, si provvede a carico degli appositi stanziamenti di bilancio, già previsti ai sensi della legge 6 novembre 1989, n. 368, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Articolo 34

(Abrogazioni)

Sono abrogate la legge 23 ottobre 2003, n. 286, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 18 giugno 1998, n. 198..

Articolo 35

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.